

CITTA' DI RAGUSA

IL SINDACO

Prot. n. 865 del 30.06.2011

VISTA la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 15 del 16 Aprile 1999 "regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative ;

CONSTATATO che i locali di intrattenimento e svago, Pub, ristoranti, pizzerie, chioschi, palestre, circoli privati ed associazioni, locali da ballo, discoteche, sale giochi, spettacoli viaggiatori, attività produttive, sportive e ricreative, commerciali etc, insistono su suolo privato, su suolo demaniale marittimo e su suolo pubblico, si trovano inseriti nel tessuto residenziale urbano;

CONSIDERATO che le sopra citate iniziative economiche non costituiscono solo occasioni di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti del settore, ponendo tuttavia il problema della conciliabilità di tali attività con il riposo e la tutela della salute delle persone ;

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibili ed urgenti, in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO necessario pertanto, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, di cui si è avviata la fase preparatoria, a disciplinare provvisoriamente le modalità di autorizzazione in deroga delle emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni o attività in premessa, fissando nel contempo i limiti di cui sotto:

ORDINA

1. nel periodo dal 01 Luglio e fino 30 Settembre 2011 le diffusioni sonore , nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati(stabilimenti balneari), con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari:

- a) se all'interno o all'esterno dei locali pubblici , o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi o all'aperto , nel rispetto degli orari di apertura di cui alla Legge n. 287 25.08.91, art. 8 e alla determinazione del Commissario Straordinario del 23.03.1994, purché la propagazione all'esterno o all'interno degli ambienti abitativi avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 , D.P.C.M. 01.03.91 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

MESE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE

-Domenica – lunedì – martedì - mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 – con eventuale prolungamento fino alle ore 02,00 per quelle emissioni che saranno significativamente abbattute ;

-Venerdì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 – con eventuale prolungamento fino alle ore 03,00 per quelle emissioni che saranno significativamente abbattute ;

-giorno 10-14 e 15 agosto e la serata conclusiva della manifestazione "Addio/Arrivederci Estate" dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 – con eventuale prolungamento fino alle ore 03.30 per quelle emissioni che saranno significativamente abbattute ;

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO:

- b) l'autorizzazione allo svolgimento di attività musicale e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, può essere appositamente concessa, così come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera h, della legge 26.10.1995 n. 447. La stessa, sarà necessaria ai fine dell'ottenimento della prescritta licenza di P.S. per lo svolgimento di attività di intrattenimento. La domanda per l'ottenimento della predetta autorizzazione dovrà pervenire, all'ufficio comunale competente almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi.

PUBBLICITA' FONICA SULLE STRADE

- c) la pubblicità fonica sulle strade pubbliche prodotta da altoparlanti, megafoni od altro dai venditori ambulanti o da altri categorie di utenti, in forma itinerante, è consentita nei giorni feriali dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00; nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00;

ATTIVITA' DA CANTIERE

- d) I rumori provenienti dalle attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00; eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere autorizzati dal Sindaco, dietro apposita presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dalle attività di cui sopra nelle ore in cui gli stessi sono consentiti, devono essere contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell' art. 9 della Legge 447 del 25.10.95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
- chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), comma 1 del D.P.C.M. 14.11.97 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00;
- alla seconda infrazione il Sindaco si riserva la facoltà di adottare le misure che riterrà opportune compreso la chiusura del locale-.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e avrà decorrenza dalla data odierna e validità fino al 30.09.11;

Di notificare, per le rispettive competenze copia delle presente ordinanza a:

Questura di Ragusa;

Comando Carabinieri Ragusa;

Comando Guardia di Finanza ;

Capitaneria di Porto di Pozzallo;

Dirigente della Polizia Municipale;

Dirigente Settore Tecnico Comunale;

Dirigente Settore Sviluppo Economico Comunale;

Titolari delle attività interessate a mezzo Associazioni di Categorie;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Dal Palazzo di Città 30.06.2011

IL SINDACO
Nello D'Amico

